**AVVISO AI FORNITORI DI DISPOSITIVI MEDICI**

**Applicazione disposizioni previste dall’art. 9-ter del Decreto Legge n.78 del 19 giugno 2015 riguardanti fatture elettroniche di dispositivi medici.**

Spett.li Ditte fornitrici di dispositivi medici,

al fine di consentire un’uniforme applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in oggetto richiamata, si forniscono le seguenti indicazioni operative integrate dalla [Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute n. 7435 del 17/03/2020.](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/spesa_sociale/fatturazione_elettronica_per_farmaci/circolare-dispositivi_7435_17_03_2020.pdf)

1. I dispositivi medici che rientrano nel tetto di spesa riguardano beni di consumo i cui costi sono rilevati alle voci CE BA0220, BA0230 e BA0240 di cui al decreto del Ministero della Salute 24/05/2019.

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)

Per rendere uniforme l’associazione tra dispositivo medico e voci CE, si fa riferimento alla classificazione nazionale dispositivi medici (CND), seguendo le indicazioni contenute nella circolare su richiamata.

1. Si richiede di inserire obbligatoriamente nella sezione <Dettaglio Linee> di <Dati Beni Servizi> della fattura elettronica, le informazioni di dettaglio per i campi “Codice Tipo”, “Codice Valore” e “Riferimento Amministrazione”

SI RINGRAZIA PER LA COLLABOARZIONE

 UOC RISORSE ECONOMICHE